

Legge regionale 12 luglio 1999 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni in materia di istruzione e cultura.

Art. 1

(Modifica all'articolo 36 della legge regionale 4/1992,concernente l'Associazione Internazionale dell'Operetta)

1. All'articolo 6, comma 56, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le parole << commi da 2 a 20 >> sono sostituite dalle parole << commi da 2 a 16 >>.
2. All'articolo 36, comma 17, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono aggiunte, in fine, le parole << e a sostenerne l'attività di spettacolo nella regione >>.
3. In relazione a quanto disposto dal comma 2, alla denominazione del capitolo 5304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole << e a sostegno dell'attività di spettacolo nella regione >>.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera o), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 5, L. R. 29/2007

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005 , a decorrere dalla data di approvazione del Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario, come stabilito dall'art. 43, c. 2 della medesima L.R. 12/2005.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.